

ALLEGATO 2

5-03950 Matera: Modalità di recupero del credito IVA maturato dalle società di comodo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 marzo 2024 (causa C-341-22) che ha dichiarato incompatibile con il diritto UE la disciplina nazionale di individuazione delle cosiddette « società di comodo », ovvero non operative. In particolare, il diritto nazionale considera tali le società, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le quali – negli ultimi tre esercizi – l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Il comma 4 dello stesso articolo 30, al fine di evitare frodi, evasioni e soprattutto abusi derivanti dall'istituzione di veicoli societari al mero fine di non subire l'incidenza dell'IVA sull'acquisto di beni utilizzati a mero titolo personale e non collegati all'esercizio di alcuna attività economica, esclude poi le società e gli enti considerati non operativi dal diritto alla detrazione IVA.

Tuttavia, la Corte di giustizia UE, con la citata sentenza del marzo 2024, ha ritenuto incompatibile con la direttiva IVA – in particolare con gli articoli 9 e 167 – il ricorso a mere presunzioni.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle modalità operative di recupero di tali crediti e propongono, come possibile soluzione per gli anni precedenti al 2024, il ricorso alla dichiarazione integrativa.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La citata sentenza della Corte di giustizia europea censura le modalità con cui la norma nazionale cerca di contrastare frodi ed evasioni, e il possibile abuso del diritto a detrazione, poiché eccederebbe quanto necessario a tal fine. Allo stesso tempo, la decisione non esclude l'obbligo degli Stati membri di contrastare tali fenomeni, rimanendo tuttora fermi gli obblighi di combattere frodi ed evasioni ed eventuali abusi nel caso in cui, riconoscendo il diritto a detrazione, si consentisse di recuperare l'IVA a società che non esercitano alcuna attività economica ma sono costituite allo scopo di abusare del diritto a detrazione.

Come viene ricordato al punto 36 della sentenza, infatti, « il principio del divieto di pratiche abusive, che trova applicazione in materia di IVA, vieta le costruzioni meramente artificiali, prive di effettività economica, realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria agli obiettivi della direttiva IVA ». Al successivo punto 40, la Corte precisa che « il beneficio del diritto a detrazione può infatti essere negato solo qualora i fatti invocati per dimostrare una siffatta evasione o un siffatto abuso siano stati sufficientemente dimostrati con elementi diversi da supposizioni ».

Ciò premesso, al momento, la revisione della disciplina delle società di comodo è stata solo parzialmente avviata, in sede di attuazione della delega fiscale, dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 192 del 2024 che ha, tuttavia, esclusivamente provveduto a ridefinire i coefficienti patrimoniali applicabili ai fini del test di operatività e del calcolo del reddito minimo senza intervenire al fine di adeguare, agli effetti dell'IVA, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 30, della legge n. 724

del 1994 agli orientamenti della Corte di giustizia e della Cassazione richiamati dagli interroganti.

Pertanto, nelle more della completa revisione di tale disciplina, l'Agenzia fa presente che, al momento, non è possibile fornire alcuna soluzione operativa in me-

rito alle modalità di recupero/utilizzo dei crediti IVA in quanto l'individuazione di tali modalità non può non tener conto della necessità di definire la portata degli effetti della citata sentenza, in stretto raccordo con l'esigenza di non riaprire rapporti esauriti ed evitare effetti sul gettito.